

Separazioni e divorzio

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014, convertito in Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, sono state introdotte per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente due nuove procedure.

Entrambe sono equiparate ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

PROCEDURA CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO

SEPARAZIONI, DIVORZI, MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/11/2014**, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'accordo deve essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli) nei seguenti casi:

- in presenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- in presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

In tutti gli altri casi, l'accordo deve essere munito di **un nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica**.

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica, dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile

- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.

L'accordo da inoltrare al Comune di Poggibonsi potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo:

anagrafe.poggibonsi@postacert.toscana.it

PROCEDURA INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

SEPARAZIONI E DIVORZI

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. A tal fine saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.

MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).

Le fasi dell'accordo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile:

- prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile e sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato con una delle seguenti modalità:
 - versamento sul C/C postale n.12303533 intestato a Comune di Poggibonsi – Servizio Tesoreria, specificando la causale;
 - bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Poggibonsi - Servizio Tesoreria Codice IBAN IT66H0103071940000003216459, specificando la causale;
 - pagamento con carta di credito o bancomat presso lo sportello URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
- l'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , concorderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Prenotazione appuntamento:

- email: demografici@comune.poggibonsi.si.it
- telefono: 0577 986302 - 0577986304

Riferimenti normativi:

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84)

SCARICA ALLEGATI

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER SEPARAZIONE

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER DIVORZIO

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER MODIFICHE CONDIZIONI

MODELLO TRASMISSIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI